



**CIRCOLARE N. 39
DEL 13 MAGGIO 2009**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A tutte le Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 4 – 2009 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2009 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio , avente per oggetto “Iva per cassa ex art.7 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2 – Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 marzo 2009”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

29 aprile 2009
prot. n. 11.1874

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 4

Oggetto: IVA per cassa ex art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle finanze 26 marzo 2009.

E' stato pubblicato sulla G. U. n. 96 del 27 aprile 2009, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, datato 26 marzo 2009, in materia di IVA per cassa, previsto dal D.L. n. 185 in oggetto.

Con la disposizione in argomento, pertanto, l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di cessionari e/o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da soggetti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, l'IVA, ancorchè il corrispettivo in fattura non sia stato pagato, diviene comunque esigibile, salvo che il committente o cessionario, prima del decorso di detto termine sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La fattura emessa con l'applicazione della disposizione in argomento deve recare l'annotazione che trattasi di *operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

Non possono avvalersi del beneficio dell'IVA differita i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, quali, ad esempio, **le società e le associazioni sportive dilettantistiche che optano o hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.** Del pari la disposizione medesima non si applica alle operazioni

fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

Il meccanismo dell'esigibilità differita dell'IVA cessa a partire dall'operazione che determina, nel corso dell'anno, il superamento del tetto dei 200.000 euro, fermo restando il riconoscimento della medesima esigibilità differita per le operazioni in precedenza effettuate.

Le operazioni alle quali si applica l'esigibilità differita concorrono, comunque, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta in cui le operazioni medesime vengono effettuate e partecipano alla determinazione del pro-rata secondo le regole ordinarie. Le medesime operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo.

In caso di incasso parziale del corrispettivo in fattura, l'IVA è esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

A sua volta il cessionario o committente ha diritto alla detrazione dell'IVA esposta in fattura solo a partire dal momento in cui è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione mentre, in caso di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nella proporzione esistente tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.